



Comune di Tarcento
Provincia di Udine



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
PERMANENTE PER LE PARI OPPORTUNITA'**

**Approvato con deliberazione consiglio comunale del 16.07.2002
n° 67**

Art. 1. ISTITUZIONE

Il Comune di Tarcento istituisce la "Commissione Permanente per le Pari Opportunità tra uomo e donna", al fine di garantire l'attuazione in ambito locale dei principi di uguaglianza e parità sociale, economica e culturale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, alle indicazioni contenute nella "Risoluzione sulla situazione della donna in Europa" adottata dal Parlamento europeo il 17 gennaio 1984, alla legge 10 aprile 1991, n° 125 ed alla normativa vigente.

Art. 2. SCOPO E FUNZIONI

La commissione ha lo scopo di promuovere indagini, ricerche, analisi sulla condizione delle donne. Individuare interventi atti a superare gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna, sia nella vita sociale che lavorativa.

Promuovere la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale e favorire la loro partecipazione attiva alla vita politica, sociale ed economica.

Predisporre progetti di "azioni positive" ex legge 10.04.1991, n° 125 e legge regionale 21.05.1990, n° 23.

Esprimere parere consultivo preventivo sugli atti programmatici, regolamentari e sui piani di spesa del Comune, rilevanti per la condizione femminile e svolgere azioni di verifica.

Incentivare e promuovere iniziative per valorizzare le attività delle donne ed i temi sulla salute femminile.

Individuare, predisporre e coordinare progetti di studio su temi di particolare interesse.

La commissione potrà avvalersi, se richiesto o necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, di consulenze esterne.

La commissione relaziona almeno una volta all'anno al Consiglio Comunale.

Art. 3. COMPOSIZIONE E DURATA

La commissione è nominata dal consiglio comunale ed è composta da:

- tutti i consiglieri/assessori donna in carica;
- una rappresentante del mondo del lavoro delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (CGIL CISL UIL)
- una rappresentante dei commercianti
- una rappresentante degli artigiani
- una rappresentante della Federcasalinghe
- un rappresentante di sesso maschile segnalato dalla maggioranza ed uno segnalato dalla minoranza in Consiglio Comunale

Le funzioni di segreteria verranno svolte da un commissario.

L'amministrazione entro quarantacinque giorni dalla proclamazione degli eletti invierà a ciascuna categoria, con lettera raccomandata, l'invito ad indicare, entro trenta giorni, il nominativo del rappresentante scelto per la commissione suddetta. Scaduto il termine dei trenta giorni, sulla base delle segnalazioni pervenute, verrà costituita la commissione per le pari opportunità.

La commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del consiglio comunale e rimane in carica fino a nuova nomina.

Art. 4. FUNZIONAMENTO

La commissione si riunisce presso gli uffici comunali.

La convocazione ordinaria, effettuata per iscritto, deve pervenire almeno cinque giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.

Possono essere effettuate convocazioni straordinarie con preavviso di quarantotto ore.

Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza della maggioranza dei commissari.

Le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per il suo funzionamento la commissione si avvale degli uffici comunali e dei relativi servizi ed in particolare dell'ufficio per le politiche sociali.

Art. 5. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Nella prima seduta, convocata eccezionalmente dal Sindaco entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la commissione elegge al proprio interno e con separate votazioni, a maggioranza semplice dei commissari, la Presidente e la Vicepresidente, con votazione palese.
La Presidente rappresenta la commissione nei rapporti con l'esterno, convoca e presiede le sedute.
La commissione è convocata dalla Presidente anche su richiesta di un terzo dei commissari.

Art. 6. PROGRAMMA DI ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

La commissione non ha un bilancio proprio e per il raggiungimento dei fini e degli scopi di cui all'art. 2, presenta al Consiglio ed alla Giunta proposte e progetti che verranno posti all'esame del Consiglio e della Giunta per i possibili adempimenti conseguenti.

Art. 7. NORMA TRANSITORIA

Relativamente alla prima attuazione del presente regolamento, la commissione si intende nominata dopo venti giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione sulla scorta dei nominativi dei componenti segnalati a sensi dell'articolo 3.